



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 184 / 2023

DEL 09/06/2023

OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 73 PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' VOLTE A FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E IL CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CHE HANNO REALIZZATO CENTRI ESTIVI SUL TERRITORIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE la Deliberazione G.C. n. 27 del 21/02/2023 ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (P.T.F.P.) 2022-2024" e G.C. n. 58 del 27/04/2023 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2022-2024 e Piano degli obiettivi per l'anno 2022";

RILEVATO che in data 22.07.2022 sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche della famiglia è stato pubblicato l'elenco provvisorio dei Comuni beneficiari del finanziamento per i Centri Estivi 2022, dal quale risulta per il Comune di Induno Olona una quota di spettanza pari a € 10.000,00;

PREMESSO CHE con Deliberazione di G. C. n° 141 del 02/12/2022 l'Amministrazione Comunale ha ritenuto meritevoli di sostegno economico le associazioni del territorio che hanno organizzato e attivato i centri estivi offrendo un sostegno educativo alle famiglie e che risultano essere seguenti:

- Associazione Polisportiva Aurora Induno € 8.000,00;
- Associazione Borgo Olonese € 2.500,00;
- Pro-Loce Induno Olona € 1.000,00;
- Comunità pastorale San Carlo € 14.500,00;
- Scuola dell'infanzia Malnati € 4.000,00;

RITENUTO di dover assumere il corrispettivo impegno di spesa al capitolo 10404061011 del bilancio anno 2023-2025, esigibilità anno 2023, e disporre l'erogazione del contributo assegnato ad ogni associazione;

DATO ATTO CHE:

- l'art.6, comma 9 del D.L. n.78 / 2010, convertito in Legge n. 122/2010, stabilisce che le pubbliche amministrazioni, compresi gli Enti Locali, a partire dal 2011 non possono effettuare spese per sponsorizzazioni;
- in sede interpretativa le sezioni regionali della Corte dei Conti (si vedano per tutte Corte dei Conti Liguria, parere 6/2011 del 15.02.2011, nonché la Corte dei Conti Lombardia pareri 1075 del 23.12.2010 e 137/2011) hanno specificato che per "sponsorizzazioni" si ritiene dover intendere "una forma di promozione per cui un soggetto si obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o il segno di un altro soggetto (sponsor) il quale attraverso l'abbinamento si propone di incrementare la propria immagine o notorietà presso il pubblico". Pertanto non

costituiscono sponsorizzazioni l'erogazione di contributi a sostegno di attività rientranti nei compiti del Comune e nell'interesse della collettività anche sulla base del principio di sussidiarietà.

EVIDENZIATO che le associazioni per le quali si vuole erogare il contributo svolgono attività a beneficio della collettività in campo sportivo, culturale, sociale e di promozione del territorio e che pertanto i contributi concessi non rientrano nel divieto imposto dall'art.6, comma 9 del D.L. n.78/2010, convertito in Legge n. 122 /2010.

VISTI altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 6 del 24/03/2023 ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.U.P. approvato con Del . G.C. n° 06/04/203

VISTA la deliberazione di C.C. n° del 27/04/2023 all'oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2023-2025";

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

- di registrare l'impegno contabile derivante di €. 30.000,00 imputando lo stesso al capitolo 10404061011, esigibilità 2023, del bilancio anno 2023-2025;
- di disporre la contestuale liquidazione dei contributi in premessa indicati alle associazioni beneficiarie, come da prospetto indicato in premessa;
- di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 09/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TURUANI ROSSANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)